



**Comune di Acquaviva Picena**  
(Prov. Ascoli Piceno)  
**Servizio : Servizi Sociali**

**BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO  
ALLE LOCAZIONI RESIDENZIALI PRIVATE ANNO 2013  
L. 431/98 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

**Art. 1 – OGGETTO**

Il presente bando di concorso ha per oggetto l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, a beneficio dei conduttori di immobili che sostengono un canone eccessivamente oneroso, rispetto alla propria situazione economica familiare.

**Art. 2 – REQUISITI**

Possono presentare domanda di contributo i nuclei familiari conduttori di immobili in possesso dei seguenti requisiti:

**OGGETTIVI**

- contratto di locazione, **regolarmente registrato ai sensi di legge** e che abbia ad oggetto un alloggio di proprietà sia pubblica che privata ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata (popolare) o comunque non soggetto alla generale disciplina degli alloggi E.R.P.;
- canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore ad **€ 550,00**;
- conduzione di un appartamento di civile abitazione, iscritto al N.C.E.U., che non sia classificato nelle categorie A1, A 8 e A9;

**SOGGETTIVI**

- cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso solo se munito di regolare permesso o carta di soggiorno rilasciato ai sensi degli articoli 5 e 9 del D.Lgs 25.7.1998 n. 286, come modificati dalla legge 189/2002; gli immigrati dovranno, altresì, essere in possesso del "certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione", ai sensi dell'art. 11 e 13 della L. 133/2008;
- residenza anagrafica nel Comune di Acquaviva Picena e nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;
- mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n.36/05 e s.m.i.;
- Capacità economica del nucleo familiare definita in base al valore ISEE per l'accesso al contributo:
  - valore ISEE non superiore all'importo annuo dell'assegno sociale pari ad **€ 5.749,90** rispetto al quale l'incidenza del canone locativo risulti non inferiore al 50%;
  - il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito da lavoro dipendente o da pensione in un nucleo monopersonale;

**Art. 3 – DETERMINAZIONE DEL REDDITO**

Ai fini della determinazione della capacità economica familiare va presentata la dichiarazione sostitutiva unica (ISEE – Indicatore della

Situazione Economica Equivalente) ai sensi del D.lgs. n. 109/1998, così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000.

Il richiedente deve dichiarare i redditi percepiti da tutti i componenti il proprio nucleo familiare anagrafico ed inoltre quello percepito dalla ulteriore diversa famiglia anagrafica eventualmente convivente nello stesso appartamento. Per l'accertamento del requisito di cui al precedente art.2 lett. g), nella dichiarazione sostitutiva unica il reddito di riferimento è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata ai fini fiscali nel corso dell'anno 2013 (redditi anno 2012) ed il valore del canone è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, aggiornato ai fini del pagamento dell'imposta di registro.

**Art. 4 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.**

La domanda di contributo, in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, utilizzando gli appositi modelli in distribuzione gratuita presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Acquaviva Picena o scaricabile dal sito Internet del Comune: [www.comuneacquavivapicena.it](http://www.comuneacquavivapicena.it)

La domanda va, di regola, presentata dal titolare del rapporto locativo.

Qualora la domanda pervenga da persona diversa dal titolare del rapporto locativo, avente comunque la residenza anagrafica nel medesimo appartamento, è richiesta la dichiarazione che nessun altro soggetto residente nel medesimo appartamento ha presentato domanda di contributo. Al momento della presentazione dovrà essere obbligatoriamente allegata alla domanda, pena esclusione dal contributo, la seguente documentazione:

- Copia della ricevuta di pagamento dell'imposta di registro relativa all'anno 2013 (Mod. F23);
- Dichiarazione sostitutiva unica e/o attestazione ISEE (redditi anno 2012);
- Copia del contratto d'affitto regolarmente registrato;
- Copia di tutte le ricevute del canone d'affitto dell'anno 2013 fino alla presentazione della domanda o qualsiasi altra attestazione comprovante l'avvenuto pagamento ( es. autocertificazione del proprietario dell'immobile, copia dei bonifici);
- Copia di certificazione sanitaria attestante la percentuale di invalidità di soggetti presenti nel nucleo familiare ( necessaria ai fini dell' assegnazione del relativo punteggio);
- Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del soggetto richiedente;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione storica di residenza (per gli immigrati);
- Copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validità;

La domanda di contributo non verrà ammessa qualora:

- sia compilata in modo illeggibile;
- sia presentata fuori termine;
- sia compilata parzialmente;
- non sia firmata dal richiedente.

**Art. 5 – VERIFICHE**

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rese in sede di domanda di contributo, sono sottoposte a verifiche e controlli, conformemente alla vigente normativa statale in materia, in particolare relativamente ai casi di certificazione ISEE in cui i redditi dichiarati risultino pari a **0 (zero)**.

Le dichiarazioni false, comporteranno l'esclusione dalla graduatoria e la conseguente decadenza dal contributo e saranno perseguite ai sensi di legge.

**Art. 6 – DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DEI CONTRIBUTI**

Il contributo teorico per il pagamento del canone locativo è determinato in misura tale da ridurre l'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE fino al 50% per le famiglie in possesso del requisito ISEE di cui al precedente art. 2 lett. g., entro il limite massimo di € 1.149,98 annui (1/5 importo annuo assegno sociale).

Verrà formata apposita graduatoria (con i criteri indicati nel punto 7) e l'ammontare del contributo spettante alla domande utilmente collocate in graduatoria, sarà calcolato in proporzione al punteggio ottenuto nella formazione della stessa e comunque non potrà essere inferiore a € 40,00. Qualora dall'applicazione dei criteri sopra indicati risultassero dei fondi residui, questi verranno ripartiti, sempre in proporzione al punteggio ottenuto, tra coloro che risultino già beneficiari di un contributo.

**Art. 7 – CRITERI PER FORMAZIONE GRADUATORIA**

La graduatoria delle domande ammesse sarà formulata con i seguenti criteri:

- **valore ISEE**, riferito all'ultima dichiarazione dei redditi:
  - da € 0,00 ad € 2.500,00 punti 6
  - da € 2.501,00 ad € 5.749,90 punti 5
- **incidenza del canone annuo sul valore ISEE:**
  - dal 50% al 55% punti 2
  - dal 56% al 70% punti 3
  - oltre il 71% punti 4
- **presenza nel nucleo familiare di minorenni** (che non abbiano compiuto il 18° anno di età):
  - per ciascun minorenne punti 0,5 fino ad un massimo di punti 3;
- **presenza nel nucleo di persone diversamente abili** con una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o affetti da menomazione di qualsiasi genere in caso di persona minorenne;

- per ciascuna persona diversamente abile punti 0,5 fino ad un massimo di punti 2;

- **caso di ulteriore parità prevarrà il numero di protocollo ( con precedenza al numero più basso)**

**Art. 8 – NON CUMULABILITA' CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI**

Sulla domanda di contributo il richiedente deve specificare se ha già percepito o se ha fatto richiesta di contributi, compresi quelli per l'autonoma sistemazione connessi con l'evento sismico del 1997 (articolo 7 dell'Ordinanza Ministro degli Interni n. 2688 del 28/09/1997 e successive modificazioni) per il pagamento dei canoni locativi relativamente al medesimo periodo (anno 2013).

In entrambi i casi il richiedente avrà cura di precisare :

- l'importo richiesto/già percepito;
- la normativa in base alla quale è stata presentata la domanda.

Al ricorrere delle ipotesi di cui ai commi precedenti, il Comune concede un contributo massimo pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile ai sensi del presente Bando e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo.

Restano salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti con legge.

**Art. 9 – MODALITA' DI EROGAZIONE**

L'integrazione sarà erogata, agli aventi diritto, in un'unica soluzione.

Il contributo sarà determinato sulle mensilità risultanti dalle copie delle ricevute presentate.

**Art. 10 – TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande dovranno pervenire all'Ufficio protocollo del Comune di Acquaviva Picena, **entro e non oltre il giorno 13/02/2014**, pena l'esclusione dal bando stesso. In caso di trasmissione della documentazione tramite raccomandata, fa fede la data del timbro postale di spedizione.

**Art. 11 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale vengono richiesti.

Acquaviva Picena, 19/12/2013

**Il Resp. del Servizio  
Dott.ssa Rosetta Maggiore**